

TRIBUNALE DI TORINO*Proposta di concordato*

La società **Innovest SpA**, con sede in Milano, C.F. e P.I. n.ro 04180401004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Giandomenico Trombetta, a ciò munito di appositi poteri conferiti con delibere dell'8 novembre 2007 e del 22 gennaio 2008 ai sensi dell'art. 152 del R.D. 267/1942, come modificato dall'art. 135 del D. Lgs 5/2006 e previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (all.1), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti, dall'Avv. Giuseppe Leogrande e dall'Avv. Mario Tortonese, come da mandato in calce al presente atto, e con domicilio eletto presso quest'ultimo in Torino, P.zza Solferino 10, propone ai creditori della **Teknogamma Leasing Spa in amministrazione straordinaria** il seguente concordato.

1. Il quadro normativo di riferimento.

La società **Teknogamma Leasing Spa** è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95, con D.M. del 17.10.1994, pubblicato, in data 24.10.1994, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249.

(omissis)

2. Introduzione alla proposta di concordato.

In conformità a quanto previsto dall'art. 78, D. Lgs. 270/99, Innovest SpA, nella propria qualità di "terzo", propone ai creditori della Teknogamma Leasing SpA, essendo stato a ciò autorizzato con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 17 gennaio 2008, un concordato nei termini espressi nel successivo paragrafo 5. Innovest SpA ricopre quindi, nella fattispecie, il duplice ruolo di proponente il concordato e di soggetto terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato (i.e.: l'assuntore del concordato).

(omissis)

3. Il proponente-assuntore del concordato.

(omissis)

4. La situazione debitoria di Teknogamma Leasing Spa.

Lo stato passivo di Teknogamma Leasing SpA in As rappresentato nella seguente tabella 1 riporta la situazione debitoria alla data del deposito dello stato passivo (5 settembre 1995) e la stessa così come attualmente risulta modificata a seguito dell'esperimento delle azioni inerenti lo stato passivo (opposizioni e tardive), azioni che – salvo la posizione indicata nell'allegato 6.2 - risultano ad oggi tutte definite con provvedimenti non più impugnabili, nonché delle rettifiche apportate allo stato passivo che sono state depositate presso l'intestato Tribunale in data 20 novembre 2007.

Lo stato passivo al 20 novembre 2007, di seguito indicato, non comprende, inoltre, il credito di Italfondiaro (già Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) a seguito di sopravvenuta rinuncia derivante dall'integrale soddisfazione del credito ammesso.

Tabella 1

	Stato passivo 5 settembre 1995	Stato passivo 20 novembre 2007
Privilegiati	19.764	10.224
Chirografari	5.936.724	5.368.919
Totale stato passivo	5.956.488	5.379.143

Risultano peraltro eseguiti riparti, rispettivamente autorizzati in data 13 marzo 2000, 8 giugno 2001, 9 dicembre 2002 e 29 marzo 2007 (in fase finale di esecuzione) che hanno consentito una cospicua diminuzione del debito privilegiato e la distribuzione del 74% ai crediti insinuati a rango chirografario, sicché allo stato la situazione debitoria può essere così descritta:

Tabella 2

	Stato passivo 20 novembre 2007	Residuo post riparti autorizzati
Privilegiati	10.224	1.723
Chirografari	5.368.919	1.685.081
Totale stato passivo	5.379.143	1.686.803

Oltre alle poste di debito sopra indicate, nella quantificazione del passivo di Teknogamma Leasing SpA devono, altresì, considerarsi le sottoindicate spese connesse al funzionamento della procedura sino all'omologazione del concordato:

- A) Accantonamento per compenso organo commissariale dal 10 marzo 2003 sino al 2 aprile 2007 al netto degli acconti già percepiti: € 95.039
- B) Accantonamento per compenso organo commissariale dal 3 aprile 2007 sino ad omologa del concordato comprensivo dell'attività di sorveglianza e vigilanza dell'esecuzione del concordato: € 107.546
- C) Compenso consulenti e legali incaricati dalla procedura: € 12.468
- D) Debito vs Fornara Tecnologie: € 7.842
- E) Altri debiti come da allegato 7: € 6.467
- F) Accantonamento per compenso comitato di sorveglianza: € 2.569

5. Il contenuto della proposta.

Il concordato che viene proposto ai creditori di Teknogamma Leasing Spa in amministrazione straordinaria prevede l'accollo, con efficacia liberatoria della Teknogamma Leasing SpA in AS, a carico dell'attuale proponente-assuntore:

- del pagamento dei compensi dei commissari straordinari di cui alle precedenti lettere A) e B) nei limiti di importo sopra indicati, pagamento che verrà eseguito entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato ovvero dal provvedimento ministeriale di liquidazione, se successivo;
- del pagamento dei costi di procedura come sopra descritti ai punti C), D), E) e F) e nei limiti di importo sopra indicati, pagamento che verrà eseguito entro il termine di 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato;
- del pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, ai creditori privilegiati, così come individuati nell'allegato 5, dell'importo massimo di **€ 1.722,88** così come ammessi nello stato passivo;
- del pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, ai creditori chirografari ammessi, così come individuati nell'allegato 6.1, di un importo complessivo non superiore ad **€ 1.294.321,76** pari al **26%** degli stessi crediti;
- del pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, di un importo complessivo non superiore a **€ 390.758,84**, a beneficio del creditore chirografario di cui all'allegato 6.2, insinuato tardivamente.

Salvo quanto sopra indicato con riferimento ai costi di funzionamento della procedura, gli impegni assunti da Innovest SpA, quale proponente-assuntore del concordato, sono limitati e riferiti ai soli creditori che risultano ammessi allo stato passivo, come tassativamente individuati negli elenchi allegati sub. 5 e 6, e a quelli che hanno proposto, presso la cancelleria del Tribunale, domanda tardiva di ammissione entro la data di deposito della presente proposta.

6. Gli effetti della proposta.

La presente proposta di concordato diviene efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione del concordato, ovvero – se non revocata in conformità a quanto di seguito previsto – dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni di cui all'art. 129 L. Fall.

Nell'ipotesi in cui vengano presentate opposizioni al concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, L. Fall., Innovest SpA si riserva la facoltà di revocare la presente proposta, prima che intervenga il provvedimento di omologazione del concordato, e comunque entro e non oltre 15 giorni liberi decorrenti dal rilascio del parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 214 L. Fall., parere che dovrà necessariamente intervenire prima dell'omologa del concordato.

Quale patto espresso di concordato, il proponente assuntore, in considerazione della rilevanza dei rapporti di debito-credito intercorsi tra le società del gruppo Pardi-Fornara, si riserva altresì la facoltà di revocare la presente proposta di concordato anche nell'ipotesi in cui le opposizioni da parte dei creditori fossero presentate nell'ambito del giudizio di omologazione del concordato relativo ad una tra le seguenti procedure: Fornara SpA in AS e Presafin SpA in AS.

Il provvedimento di omologazione del concordato produrrà pertanto i seguenti effetti:

- 1) l'obbligazione di provvedere al pagamento dei costi di funzionamento della procedura individuati nel precedente paragrafo 4, in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 5;
- 2) l'obbligazione di provvedere al pagamento integrale per capitale ed interessi dei creditori privilegiati e per l'importo capitale dei creditori chirografari ammessi;
- 3) il trasferimento a Innovest SpA, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza alcuna garanzia da parte della Teknogamma Leasing SpA in AS, se non per l'evizione, delle seguenti attività della società interessata dalla proposta di concordato, attività comprensive dei beni già spettanti alla società Teknogamma Leasing SpA in amministrazione straordinaria. In particolare, per quanto rileva nel caso di specie, il decreto di omologa darà specifica menzione di quanto segue:
 - a) il trasferimento ad Innovest SpA, sul deposito amministrato n. 1961814 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, dei titoli di stato per l'importo nominale di € 2.100.000,00, così come valorizzati alla data del deposito della presente proposta, depositati sul deposito amministrato n. 1903095, acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino;
 - b) il trasferimento ad Innovest SpA, su c/c n. 64385 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, della liquidità giacente sul c/c n. 63814 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, e sul c/c n. 60035170 acceso presso la banca Unicredit Private Banking filiale 7520, via Arsenale 21, Torino, per l'ammontare che risulterà alla data di omologazione del concordato;

c) il trasferimento a Innovest Spa dell'immobile, sito in Torino, via Sacchi 38, piano 2, FG. 181 N°1302 SUB.16, accatastato cat. A10 con l'ordine al direttore dell'Ufficio del territorio competente di provvedere alle formalità trascrizionali di legge in favore della Innovest Spa.

d) il trasferimento ad Innovest Spa dei crediti verso società del Gruppo Pardi - Fornara, di seguito espressamente descritti, così come risultanti dalla falcidia concordataria:

- credito verso Pardi ¹	€ 1.110.475;
- credito vs Teknogamma Factoring ²	€ 173.778;

e) il trasferimento ad Innovest Spa degli ulteriori crediti di seguito espressamente descritti:

- altri crediti vs società del gruppo	€ 29.296;
- crediti fiscali ante procedura	€ 52.667;
- crediti fiscali in corso di procedura secondo l'entità che risulterà dalla dichiarazione fiscale finale dell'Organo commissariale ad oggi stimabile in	€ 51.272.

Per patto espresso di concordato nessuna altra eventuale posizione di credito viene trasferita all'assuntore del concordato.

Il provvedimento di omologazione dovrà costituire in ogni caso titolo idoneo per l'annotazione del trasferimento di titoli dematerializzati presso i registri competenti;

4) l'obbligo a carico di Innovest SpA di concedere parzialmente in comodato d'uso gratuito, a far data dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato sino al 31.12.2008, l'immobile sito in via Sacchi 38, Torino, a società in procedura del Gruppo Ferdofin da designarsi concordemente, con espresso impegno della procedura a lasciare liberi i locali improrogabilmente entro e non oltre il 31.12.2008.

7. L'adempimento del concordato e le garanzie.

Per quanto l'omologazione del concordato comporti il trasferimento a Innovest SpA dell'attivo di Teknogamma Leasing Spa in amministrazione straordinaria, al fine di garantire l'esecuzione del concordato nonché la massima trasparenza sull'esecuzione del concordato, si è ritenuto opportuno di demandare all'organo commissariale l'esecuzione dei pagamenti oggetto della presente proposta utilizzando la liquidità riveniente dalla liquidazione dei titoli di Stato già presenti nell'attivo oggetto di trasferimento all'assuntore.

Tale importo è sicuramente capiente per far fronte a tutte le obbligazioni concordatarie così come sopra individuate.

Innovest SpA provvederà a predisporre e sottoscrivere il mandato di pagamento a beneficio dei creditori nei tempi previsti per l'adempimento dell'esecuzione degli impegni concordatari con l'ausilio del personale già applicato alle procedure del gruppo. I commissari provvederanno – anche in via disgiunta - a sottoscrivere, a loro volta, i mandati di pagamento, previa verifica dell'esattezza degli stessi, e provvederanno, sempre con l'ausilio del personale già applicato alle procedure del gruppo, ad eseguire formalmente tutti gli adempimenti conseguenti.

¹ Valore di realizzo del credito in caso di omologazione del concordato proposto dall'istante nei riguardi della società Pardi Srl.

² Valore di realizzo del credito in caso di omologazione del concordato che verrà proposto dall'istante nei riguardi della società Teknogamma Factoring SpA

Per l'esecuzione dell'attività di cui sopra, Innovest SpA rilascia ogni più ampia liberatoria a beneficio dell'Organo Commissariale con conseguente rinuncia a sollevare ogni e qualsiasi eccezione, salvo i casi di dolo e colpa grave dello stesso.

Eventuali disponibilità liquide residue, ad esito dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie, verranno prontamente liberate a beneficio esclusivo del proponente assuntore.

Le somme da accantonarsi, in sede di esecuzione del concordato, a beneficio dei creditori che risulteranno irreperibili, saranno liberate e trasferite nella piena titolarità di Innovest SpA, dietro presentazione di fideiussione escutibile a prima richiesta, rilasciata nell'interesse del creditore, ovvero di specifico deposito cauzionale. Sia la fideiussione sia il deposito cauzionale avranno durata non superiore a cinque anni, decorrenti dal termine ultimo previsto nella presente proposta di concordato per adempiere alle obbligazioni concordatarie contratte.

(omissis)

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Copia autentica di autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico comprensiva dell'Istanza di autorizzazione relativa e dei suoi allegati;
- 2) Verbale CDA Innovest del 22.01.08;
- 3) Parere del Collegio dei Commissari del 26.11.07 così come integrato in data 20.12.07;
- 4) Parere del Comitato di Sorveglianza del 14.01.08;
- 5) Elenco creditori privilegiati ammessi;
- 6) Elenco creditori chirografari ammessi;
- 7) Dettaglio altri debiti.

Milano – Torino li 31.01.2008

Innovest SpA

(Dott. Giandomenico Trombetta)

(Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti)

(Avv. Giuseppe Leogrande)

(Avv. Mario Tortonese)